SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 12 MARZO 1954

(3ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari » **(202) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . *Pag.* 25, 28, 30, 31
AGOSTINO 29
AZARA 27, 29
CORSINI 28
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 30, 31
MAGLIANO 28
NACUCCHI 29
PANNULLO 29
PAPALIA 29
PIOLA 29
ROMANO 27, 30

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Agostino, Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Piola, Ravagnan, Romano Antonio e Zoli.

È presente altresì il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

CEMMI, *f. f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari » (202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari ».

Riferirò io stesso su questo argomento.

Basta leggere il titolo del disegno di legge per rendersi conto dell'oggetto di esso. Il problema della costruzione dei fabbricati per uso di uffici giudiziari è stato già oggetto di discus-

sione fra i Comuni interessati e il Governo. Infatti, poichè per legge i Comuni sono obbligati a fornire i locali per gli uffici giudiziari, molti di essi hanno fatto pressione perchè intervenisse lo Stato in loro aiuto. Una volta, anzi, in via del tutto eccezionale, lo Stato provvide direttamente alla costruzione degli edifici giudiziari nei due comuni di Nuoro e di Melfi, trovandosi le costruzioni precedenti in condizioni eccezionalmente misere e non avendo i Comuni alcun mezzo finanziario per provvedere direttamente

Il Governo poi, attraverso il Ministro di grazia e giustizia, che in quell'epoca era il nostro collega Azara, ha presentato questo disegno di legge con il quale si dà ai Comuni la possibilità di utilizzare una parte delle somme che vengono corrisposte dallo Stato ai Comuni stessi a titolo di contributo per le spese di mantenimento e di pulizia degli uffici giudiziari, al fine di ottenere mutui per la costruzione o il miglioramento degli edifici giudiziari. Si è adottato questo sistema in seguito alla esperienza fatta in passato da alcuni Comuni, i quali, avendo intenzione di costruire un nuovo palazzo di Giustizia, si sono rivolti alla Cassa depositi e prestiti, ma si sono trovati a non poter disporre di alcuna somma che potesse garantire l'ammortamento del mutuo.

Lo scopo del disegno di legge è precisato nel testo dell'articolo 1, che suona così:

« I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari ».

Su questo disegno di legge è stato chiesto il parere della 1ª Commissione, in quanto esso si riferisce alle Amministrazioni locali, ed il parere della 5ª Commissione, per la parte finanziaria.

La 1ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« Il disegno di legge per il quale viene attribuita ai Comuni sedi di uffici giudiziari la facoltà di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari, risponde ad una esigenza profondamente sentita e risolve un annoso problema nell'interesse e del buon andamento e del decoro dell'amministrazione della Giustizia. Con tale provvedimento, infatti, i Comuni ai quali viene corrisposto un contributo dello Stato, ai sensi della legge 24 aprile 1941. n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, sono autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad Enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni di edifici giudiziari. Un controllo su tali operazioni, che potremmo chiamare di legittimità e di merito, è demandato al Ministro della giustizia, che concede l'autorizzazione con proprio decreto, di concerto coi Ministri dell'interno e del tesoro, e nel quale è stabilita la misura di cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi suddetti ».

« La 1ª Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, suggerendo, nel contempo, che nell'utilizzazione di detto contributo statale trovi anche l'avvio alla soluzione il problema " alloggio " per i magistrati. È nota l'enorme difficoltà cui sovente va incontro il magistrato in seguito a trasferimento da una sede ad un'altra a causa della carenza di alloggi. Per cui sarebbe sommamente opportuno che si potesse provvedere, in una con i lavori di ricostruzione o di restauro di edifici giudiziari, anche alla costruzione di alloggi per il pretore e il cancelliere nelle sedi di pretura, per il presidente di tribunale, per il procuratore della Repubblica e per il cancelliere nelle sedi di tribunale e per il primo presidente, per il procuratore generale e per il cancelliere in quelle di Corte di appello. Naturalmente detti alloggi non dovrebbero essere ceduti a titolo gratuito, ma dietro equo canone d'affitto. Con tali possibili e auspicabili provvidenze si avvierebbe finalmente a soluzione un problema la cui importanza a nessuno sfugge, nell'interesse preminente dell'Amministrazione della giustizia ».

La Commissione finanze e tesoro ha invece espresso parere contrario. Do lettura della sua comunicazione:

« La Commissione 5ª è spiacente di dover esprimere parere contrario al disegno di legge, non già perchè non sia compresa della assoluta necessità del rinnovamento, e molto spesso dell'ampliamento degli edifici giudiziari, ma perchè non è assolutamente concepibile il vincolo per la contrazione di mutui (a cui conseguiranno oneri patrimoniali) di entrate esplicitamente destinate alla finalità precisa di rendere possibile un determinato servizio.

« I Comuni che avessero la necessità di vincolare le contribuzioni dello Stato relative ai servizi loro delegati per i locali uso uffici giudiziari dovrebbero essere senza altri cespiti vincolabili, in condizioni quindi di garantire allo Stato l'efficienza del servizio per il quale lo Stato contribuisce.

« In sostanza, importi che hanno una finalità determinata ed inderogabile non possono essere usati anche per il servizio di un mutuo, sia pure contratto per costruire edifici giudiziari.

« Tutto ciò senza rilevare che l'indebitamento progressivo dei Comuni col vincolo di buona parte delle loro entrate per il servizio dei mutui minaccerebbe di creare situazioni di difficoltà anche per le finanze dello Stato donde la necessità sempre perseguita dal Ministero del tesoro e da quello delle finanze di limitare le iniziative per la contrazione dei mutui quando i bilanci non permettano di garantire il relativo servizio senza detrimento dei servizi essenziali ».

Desidero far notare che il disegno di legge in esame è stato presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; ed inoltre che l'osservazione fatta dalla Commissione finanze e tesoro circa la specifica destinazione dei contributi che lo Stato dà ai Comuni, può essere superata dalla considerazione che la manutenzione di un fabbricato nuovo praticamente costa quasi niente al confronto alla manutenzione di un fabbricato vecchio, e pertanto il fatto di sostituire un fabbricato vecchio con uno nuovo rende disponibili le somme che prima si sarebbero dovute impiegare nella manutenzione del vecchio edificio.

AZARA. Io non ho che da associarmi alle argomentazioni dell'onorevole Presidente. Il Ministro del tesoro, quando fu presentato questo disegno di legge, dette il proprio assenso. Ora che la Commissione finanze e tesoro del Senato affermi che non si determina alcun vantaggio per i Comuni dall'applicazione di questo disegno di legge, mi sembra cosa strana ed assolutamente inesatta. Infatti i Comuni utilizzano per la costruzione o per il miglioramento degli edifici giudiziari la somma che è destinata agli stessi uffici giudiziari, con la differenza che, costruendo edifici nuovi o comunque migliorando i vecchi, si va incontro, per il futuro, ad una notevolissima riduzione della spesa di manutenzione. D'altra parte i Comuni non sono autorizzati ad erogare l'intera somma ma solo una parte di essa; quindi rimane sempre una certa disponibilità di danaro per gli altri fini.

A me sembra pertanto che si debba accogliere questo disegno di legge e ciò per venire incontro alle obbiettive necessità della giustizia.

ROMANO. A me sembra che ci sia una sproporzione fra il problema che si vorrebbe affrontare con questo disegno di legge ed il disegno di legge stesso, poichè il problema dell'edilizia giudiziaria è molto grave. Bisogna infatti tener conto della contraddizione in termini che esiste fra lo spirito informatore della legge del 1941 e il disegno di legge che oggi esaminiamo. Infatti, nel 1941 si passarono a carico dei Comuni le spese per gli uffici giudiziari e si stabilì che lo Stato avrebbe dato un contributo ai Comuni stessi. Ora, le spese previste nella legge del 24 aprile 1941, sono diverse e notevoli in quanto comprendono le riparazioni, la manutenzione, l'illuminazione, il servizio idrico, la fornitura di mobili e il riscaldamento. A tutte queste spese dovrebbe provvedere il Comune aiutato dal contributo statale previsto, per ciascun Comune, nella tabella allegata alla legge del 1941.

In seguito alla svalutazione della moneta il legislatore, nel 1952, elevò il contributo dello Stato di sessanta volte lasciandolo, come valore effettivo, al livello della capacità di acquisto del 1941. Perciò se noi autorizziamo i Comuni ad impegnare la somma del contributo statale per procedere a costruzioni, sopraelevazioni o altro degli edifici giudiziari, eliminiamo ogni possibilità per i Comuni di sostenere le spese per la manutenzione, la illuminazione, ecc. È evidente la contraddizione !

D'altra parte la 1ª Commissione ha parlato della opportunità di dare l'alloggio ai cancellieri, ai pretori, ai presidenti di tribunale, ecc. E questo è giustissimo: infatti tutte le amministrazioni si preoccupano di dare l'alloggio ai capi dell'amministrazione stessa. Le Intendenze di finanza dànno l'alloggio agli intendenti, il Ministero dell'interno ai prefetti, ecc. La Commissione finanze e tesoro dovrebbe sapere che l'indirizzo della finanza locale oggi è quello di affidare tutti i servizi che interessano lo Stato allo Stato stesso, perchè si possa creare effettivamente quella autonomia delle finanze locali che è tanto auspicata.

Se noi imbrogliamo così le cose, impegnando il modesto contributo corrisposto ai Comuni dallo Stato, chi provvederà alla manutenzione, al riscaldamento e a tutti i vari servizi necessari ad un palazzo di giustizia? Questa, a mio parere, non è una legge seria. Se noi vogliamo andare incontro al prestigio dell'amministrazione della giustizia dobbiamo regolarci come le altre amministrazioni.

Dichiaro dunque che io mi asterrò dal votare questo disegno di legge perchè il problema che esso vuole affrontare non viene risolto, ma aggravato.

CORSINI. Io vorrei far presente alla Commissione le condizioni in cui si trova il palazzo di Giustizia di Pistoia. In altra occasione il presidente mi ha detto che i contributi corrisposti ai Comuni dallo Stato sono più che sufficienti per sopportare le spese di manutenzione dei palazzi di giustizia. A me sembra però che 3.900.000 lire annue siano del tutto insufficienti per provvedere al mantenimento dell'edificio dove è la sede del tribunale, al riscaldamento, alla illuminazione, alla fornitura dei mobili, alle spese per il telefono, insomma a tutti gli oneri che bisogna sopportare per il funzionamento di un palazzo di giustizia. Allora ritengo giusta l'osservazione del senatore Romano che con questo disegno di legge non si gioverà certo al miglioramento delle condizioni dei Comuni nè per quanto attiene alle costruzioni di palazzi di giustizia nè per quanto attiene al loro mantenimento. Io penso che i Comuni non potranno contare sui mutui perchè la somma del contributo dello Stato è insufficiente.

Non sono contrario all'approvazione di questo disegno di legge, ma trovo che esso non potrà avere efficacia Infatti oggi la rivalutazione a sessanta volte del contributo stabilito con la legge del 1941 non corrisponde affatto al reale fabbisogno e questo anche perchè già inizialmente si partì da una somma il cui ammontare non era adeguato alle necessità del mantenimento degli edifici giudiziari.

PRESIDENTE. Onorevole Corsini, è indubitato però che nel palazzo di giustizia di Pistoia si riscaldano più i corridoi che le aule, in quanto se c'è un palazzo non adatto alle funzioni di edificio giudiziario, questo è proprio il palazzo di giustizia di Pistoia. Io penso che se si potesse sostituire detto palazzo con una costruzione funzionale si conseguirebbe un notevole risparmio in tutte le spese di mantenimento.

MAGLIANO Le osservazioni degli onorevoli colleghi hanno senza dubbio un peso rilevante, ma, pur apprezzandone il giusto valore, penso che non siano tali da impedire l'approvazione del disegno di legge in esame, il quale non impone ai Comuni un *obbligo* di investire una parte del contributo statale per la costruzione di nuovi edifici giudiziari ma dà *facoltà* ai Comuni, che si trovino nelle condizioni dovute, di poterlo fare. Certo, ci sono delle situazioni in cui il contributo statale può anche avere un certo valore, però io debbo affermare che la situazione reale è tale per cui le deficienze si determinano spesso proprio nei piccoli Comuni. Io rappresento un collegio che ha i locali giudiziari abbastanza ben messi; ma molto spesso i piccoli centri si trovano – sotto questo aspetto, come sotto molti altri – in condizione di inferiorità di fronte alle grandi città. Sarebbe giusto che anche per i piccoli centri lo Stato avesse una maggiore comprensione. Per esempio. l'I.N.C.I.S. è autorizzato a costruire solo nei capoluoghi di provincia: perchè esso non deve poter costruire anche nelle sedi di uffici giudiziari, non capoluoghi di provincia? Ciò faciliterebbe la risoluzione del problema degli alloggi per i magistrati ed i funzionari. Su questo punto desidero, anzi, presentare un ordine del giorno.

NACUCCHI. Anch'io desideravo far rilevare che qui si tratta di una facoltà concessa e non di un obbligo per i Comuni, i quali si regoleranno nel modo che riterranno più opportuno.

Intendo però che risulti negli Atti questa dichiarazione: il Ministro di grazia e giustizia, d'accordo con il Ministro del tesoro, non si dovrà estraniare completamente ogni qual volta i Comuni faranno presenti le loro impellenti necessità di provvedere alla nuova costruzione di qualche edificio giudiziario. La Commissione, approvando questo disegno di legge, metterà così in evidenza che i Comuni potranno aspettarsi l'aiuto dallo Stato per le loro esigenze e soprattutto per provvedere agli alloggi per i magistrati.

Dichiaro infine che darò voto favorevole al disegno di legge.

AGOSTINO. Con questo disegno di legge si dà facoltà ai Comuni di disporre in un determinato modo della somma di contributo dello Stato. Io in questa occasione vorrei dire qualche cosa contro l'articolo 2 della legge del 1941, poichè con quella legge si è stabilita una particolare ingiustizia nel Paese, per cui si determinano situazioni diverse a seconda che si tratti di Comuni ricchi o di Comuni poveri, mentre lo Stato dovrebbe perequare le diverse situazioni. Nei Comuni poveri l'amministrazione della giustizia va incontro a molteplici difficoltà mentre nei Comuni ricchi i magistrati stessi vanno con piacere: e così abbiamo che alcune sedi sono richieste ed altre sono sgradite. È indispensabile che in questo campo siano eliminate tutte le possibili sperequazioni, in parte derivanti dalla legge fondamentale del 1941, e che lo Stato si preoccupi che l'amministrazione della giustizia si attui ovunque nel migliore dei modi.

PAPALIA. Pur apprezzando gli argomenti del senatore Romano, non mi sento di poterlo seguire nelle sue conclusioni. La legge concede una facoltà al Comune interessato: non vedo perchè dovremmo opporci. Se un Comune decide di stanziare per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri gli eventuali residui del contributo destinato alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari non mi sembra vada contro lo spirito delle leggi che stabiliscono il contributo. Naturalmente questo non esonera l'amministrazione della giustizia dall'obbligo di risolvere integralmente il problema dell'edilizia giudiziaria, che è grosso e non può essere trascurato, poichè troppi centri, piccoli e grandi, sono privi del palazzo di giustizia e si arrangiano con adattamenti che non possono considerarsi definitivi.

Fermo restando dunque questo obbligo dello Stato, non ho nessuna difficoltà ad approvare il disegno di legge.

PIOLA. Le osservazioni che sono state fatte hanno tutte un fondo di verità. L'*optimum* – cioè provvedere all'edilizia giudiziaria uniformemente in tutto il Paese a carico dello Stato –, non essendo il bilancio statale sufficiente, resta una chimera. Bisogna fare il passo lungo come la gamba: avviciniamoci dunque gradatamente verso la soluzione definitiva, approvando questo disegno di legge. Indubbiamente non risolviamo la questione, ma ci avviciniamo, se pur lentamente, alla sua soluzione. Che il contributo aumentato a sessanta volte con l'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sia, per alcuni Comuni appena sufficiente per le spese di funzionamento, può essere vero; in alcuni casi è vero però il contrario. Ciò significa che alcuni Comuni hanno delle disponibilità, utilizzando le quali per le nuove costruzioni non vengono meno, senatore Romano, allo spirito delle leggi del 1941 e del 1952.

PANNULLO. Ai tempi della mia giovinezza credevo in molti ideali: purtroppo essi si sono rivelati delle illusioni e sono venuti sempre più svanendo, per finire oggi completamente. Sono sfiduciato: non avremo mai niente per la amministrazione della giustizia. Avremo solo pannicelli caldi. Siamo la cenerentola delle amministrazioni dello Stato. Con questo triste convincimento, dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge, pur comprendendone tutta la limitatezza, poichè in qualche Comune si farà luogo a questi ampliamenti.

AZARA Desidero far rilevare al senatore Romano che le sue parole, perchè un po' forti, poichè egli è magistrato, mi hanno mera-

vigliato. Desidero far presente all'amico Romano che non vi è da illudersi che lo Stato, nelle condizioni in cui si trova, possa assumersi l'onere della costruzione di tutti i palazzi di giustizia in Italia. È cosa che non esito, amico Romano, a definire assurda. Lo Stato ha indubbiamente il dovere di venire incontro alle esigenze della Giustizia, ma queste non si concretano solamente nelle costruzioni edilizie. Ce ne sono tante, e quindi bisogna accontentarsi, come in sostanza ha detto il senatore Pannullo, di fare il possibile. Del resto tutta la politica non è altro che l'arte del possibile. Questo disegno di legge vuole appunto provvedere a quello che è possibile, e appunto perciò è serio. Altrimenti non avremo proprio niente.

In questa Commissione sono presenti tre Ministri di grazia e giustizia, dei quali uno in carica: essi possono attestare che molti Comuni hanno invocato la rapida approvazione di questo progetto. Che contro questa esigenza sia proprio un magistrato a prendere la parola è cosa che non può non addolorarmi. Col provvedimento in discussione si cerca di agevolare la soluzione del problema anche se non lo si risolve definitivamente.

ROMANO. Debbo riprendere la parola per fatto personale, sia pure senza dare alcun significato aspro a questa espressione Io ho parlato di problemi che esistono, ma ho la colpa di non essere conformista e di ragionare con la mia testa. Sarà un difetto, ma io resto convinto che sia un pregio. Vedo il problema dell'edilizia giudiziaria nella sua grave urgenza. Se si tenesse conto che tanti edifici adibiti a tribunali dovranno essere restituiti, in esecuzione dal Concordato, agli enti ecclesiastici ai quali furono confiscati (e ci sono già tante procedure in corso), non si penserebbe diversamente da me. Mi sembra non serio, di fronte ad esigenze così ampie e gravi, provvedere stornando i fondi destinati al riscaldamento, alla pulizia, in una parola alla manutenzione degli edifici giudiziari. La legge resterà inoperante perchè nulla conclude. Perchè l'Amministrazione della giustizia deve essere trattata in modo diverso dall'Amministrazione, per esempio, delle finanze, che ha potuto costruire tanti palazzi per le Intendenze di finanza? Credo di difendere la nostra Amministrazione meglio di lei, senatore Azara! Non c'è ragione che l'Amministrazione della giustizia vada elemosinando dai Comuni, mentre il Ministero dell'interno sistema i propri prefetti in lussuosi palazzi. Lei doveva affrontare il problema in modo più radicale. Questa è la legge della miseria, perchè, come ha detto il senatore Pannullo, noi siamo la cenerentola! Confermo la mia astensione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo prega la Commissione di approvare questo disegno di legge. Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni dei colleghi che sono intervenuti a favore del provvedimento, contro il quale comprendo che si possano muovere delle critiche. Ma a questo mondo non c'è nulla che non possa essere soggetto a critiche. Ad ogni modo, in termini generali, non è ragionevole, non potendo fare il tutto, astenersi dal poco.

Per quanto riguarda il problema concreto, posso assicurare che l'approvazione di questa legge è attesa. Non è quindi il caso di rimanere al punto in cui siamo, perchè questa difesa ad oltranza dell'Amministrazione della giustizia si ridurrebbe unicamente ad una rinuncia. È un provvedimento nella scia del quale seguiranno altri altrettanto efficaci ed importanti, anche dal punto di vista degli alloggi ai magistrati, problema grave che molte volte mette in imbarazzo il Ministro, il quale si trova a non poter disporre di un magistrato perchè il trasferimento è impossibile per le difficoltà degli alloggi. A questo proposito anzi annuncio alla Commissione di aver respinto la firma a un progetto per l'assegnazione di 18 appartamenti per 90 vani complessivi, in proprietà di magistrati; ho preferito tenerli a disposizione della Amministrazione per rendere possibile, per esempio, il trasferimento di qualche magistrato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla discussione degli articoli, comunico che il senatore Magliano ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 2ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, considerando che il problema di assicurare convenienti alloggi ai magistrati e ai funzionari giudiziari incide fortemente sulla stessa amministrazione della giustizia rendendo spesso difficile provvedere ad assegnazioni o trasferimenti, invita il Ministro della giustizia a prendere opportuni accordi col Ministro delle finanze affinchè lo I.N.C.I.S. sia autorizzato a costruire alloggi anche nei centri non capoluoghi di provincia dove abbiano sede uffici giudiziari ».

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 705, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente è concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto è stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale cessione è consentita.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.